



NewsLetter

2024

Roma, 16 settembre 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 13 - 2024 del 16 settembre

Tra gli argomenti trattati:

- *Approvazione della zona franca doganale di Termoli*
- *Fissazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali*
- *Sospensione del tasso di cambio EUR/RUB e nuove modalità di conversione*
- *Aggiornamento dei sistemi informatici*
- *Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"*
- *"Il Doganalista" n° 4/2024 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI


NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Approvazione della zona franca doganale di Termoli	2
Fissazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali	4
Sospensione del tasso di cambio EUR/RUB e nuove modalità di conversione	4
Aggiornamento dei sistemi informatici	5
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"	6
"Il Doganalista" n°4 / 2024 è online!	7

OSSERVATORIO DOGANALE



Approvazione della zona franca doganale di Termoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la determinazione direttoriale del 31 luglio, chiarisce che, con riferimento alla normativa vigente, viene approvata l'istituzione della zona franca doganale di Termoli.

La determinazione è stata emessa a seguito delle seguenti premesse:

Premesse normative:

Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013): Questo regolamento, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, stabilisce le norme doganali per i Paesi membri. In particolare, l'articolo 243 prevede la possibilità per gli Stati membri di destinare parti del territorio doganale dell'Unione a "zone franche", aree con regimi fiscali e doganali speciali.

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91: Questo decreto contiene misure per promuovere la crescita economica del Mezzogiorno italiano.

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 13 novembre 2023, n. 162: Con questo provvedimento è stata istituita la Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno. All'interno della ZES possono essere create zone franche doganali intercluse, come previsto dal Codice Doganale dell'Unione.

Zona franca doganale di Termoli:

Con la determinazione direttoriale n. 746013 del 14 dicembre 2023, è stata approvata la [perimetrazione della zona franca doganale di Termoli](#). Questa perimetrazione è stata proposta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno (COSIB) e riguarda un'area di 47.194 metri quadrati nella zona industriale di Termoli.

Successivamente, con ulteriori richieste da parte delle autorità competenti, l'area della zona franca è stata ampliata di 2.560 metri quadrati, portando la superficie totale a 49.754 metri quadrati.

La perimetrazione di questa zona è stata oggetto di pareri favorevoli da parte delle autorità locali e della Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, che hanno confermato la necessità di realizzare infrastrutture specifiche (recinzioni, varchi di entrata e uscita sorvegliati, aree di stoccaggio) per rendere la zona operativa come zona franca interclusa.

Determinazioni del direttore:

Articolo 1: Viene approvata la perimetrazione della zona franca di Termoli, che copre una superficie di 49.754 metri quadrati e include i punti di accesso e

uscita indicati nella planimetria allegata al provvedimento.

Articolo 2: L'operatività effettiva della zona sarà determinata dalla Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, che predisporrà un disciplinare di servizio e verificherà le opere infrastrutturali necessarie.

Articolo 3: L'Ufficio delle Dogane di Campobasso è designato come l'autorità competente per le operazioni doganali all'interno della zona franca, in conformità con l'articolo 244 del Codice Doganale dell'Unione.

Questa decisione rientra nel quadro delle politiche di sviluppo economico per il Sud Italia e mira a facilitare le attività economiche attraverso regimi fiscali e doganali agevolati all'interno delle zone franche istituite nelle ZES.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Fissazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali

Con l'avviso del 19 agosto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, per il periodo compreso tra il 13 luglio 2024 e il 12 gennaio 2025, il vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, in accordo con la Banca d'Italia, ha stabilito il tasso di interesse per il pagamento posticipato dei diritti doganali. Tale decisione è presa in base all'articolo 79 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.), approvato con D.P.R. n. 43/1973 e modificato dall'articolo 5, comma 2, della Legge n. 213/2000. Il tasso di interesse per i pagamenti differiti oltre i trenta giorni è fissato allo 0,165% annuo.

Questo tasso di interesse si applica esclusivamente alle agevolazioni di pagamento relative alla fiscalità interna.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Sospensione del tasso di cambio EUR/RUB e nuove modalità di conversione

Con l'avviso del 22 agosto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, a causa delle attuali condizioni di mercato per il cambio EUR/RUB, la Banca Centrale Europea (BCE) ha comunicato l'impossibilità di fissare un tasso di riferimento rappresentativo. Di conseguenza, la BCE ha deciso di sospendere la pubblicazione del tasso di cambio euro-rublo (EUR/RUB) fino a ulteriore comunicazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 146, paragrafo 4, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447/2015, per il calcolo del valore doganale sarà utilizzato il tasso che meglio rispecchia il valore della valuta dello Stato Membro interessato.

A partire dal 1° settembre 2024, le dichiarazioni doganali dovranno essere compilate senza indicare il valore in rubli. Al suo posto, dovrà essere inserito direttamente il valore delle merci già convertito in euro. Per facilitare questa conversione, la Commissione Europea ha stabilito che, in assenza del tasso di cambio EUR/RUB da parte della BCE, si potrà fare riferimento al tasso di cambio pubblicato dalle Banche Nazionali dei Paesi dell'area euro.

Dall'analisi svolta, si è riscontrato che, tra i Paesi che adottano l'euro, l'unica Banca Centrale a pubblicare il tasso di cambio rublo-euro è quella della Repubblica di Croazia. Se in futuro tale tasso non dovesse più essere disponibile, sarà possibile ricorrere ai tassi di cambio forniti da una Banca Nazionale di un Paese membro dell'UE che utilizza una valuta diversa dall'euro, applicando una doppia conversione: prima dal rublo alla valuta dello Stato non euro e poi da questa all'euro.

Attualmente le Banche Centrali di Ungheria, Romania e Repubblica Ceca sono le uniche, tra i Paesi con valute non euro, a pubblicare il tasso di cambio con il rublo.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Aggiornamento dei sistemi informatici

Con l'informativa dell'11 settembre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che tra il 1° e il 2 novembre verrà effettuato un aggiornamento importante sui sistemi informatici delle dogane e delle


accise. Questo intervento, realizzato con il supporto del partner tecnologico dell'Agenzia, coinvolgerà diversi sistemi, tra cui quelli per l'importazione, l'esportazione, il transito, e la gestione dei manifesti e delle dichiarazioni.

Durante l'aggiornamento, i servizi Anagrafici (AUDM) e di pagamento (OPERA) non saranno disponibili e tutte le forniture automatiche di dati saranno rimandate. L'operazione è fondamentale per migliorare le prestazioni e garantire la consistenza delle banche dati.

L'Agenzia ha pianificato l'intervento per ridurre al minimo l'impatto sulle operazioni, ma non saranno previste procedure di emergenza. Le attività amministrative correlate saranno sospese. Ulteriori dettagli sul periodo di indisponibilità dei servizi saranno comunicati successivamente.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "L'evoluzione dell'IVA"

Publicato, sulla piattaforma del Consiglio Nazionale, il 5° corso FAD dal titolo "L'evoluzione dell'IVA".

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è essenziale per la fiscalità europea e il funzionamento delle aziende, introdotta in Italia nel 1973 e regolata dal DPR n. 633/1972 ed è questo il tema al centro del nostro quinto corso FAD per il 2024.

L'IVA è un'imposta sui consumi che consente la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite, evitando la doppia tassazione e gravando sul consumatore finale.

L'adozione dell'IVA in Italia è stata parte di un processo di armonizzazione fiscale nell'UE, facilitando la libera circolazione di beni e servizi. Con la creazione del mercato unico europeo nel 1993, direttive come la 91/680/CEE e la 92/111/CEE hanno stabilito che l'IVA deve essere pagata nel paese di consumo. La direttiva 2006/112/CE ha consolidato queste normative, fornendo un quadro giuridico unico per l'applicazione dell'IVA negli Stati membri.

Nel 2016, la Commissione Europea ha emanato il Piano di Azione sull'IVA per combattere le frodi fiscali e migliorare la

riscossione dell'imposta, introducendo iniziative come il pacchetto per il commercio elettronico e la direttiva "Quick Fixes". Il pacchetto VIDA ("VAT in the Digital Age") prevede la fatturazione elettronica comunitaria entro il 2030 e un sistema uniforme di trasmissione dei dati fiscali. Inoltre, entro la fine del 2024 è prevista l'introduzione di un nuovo Testo Unico IVA. Il regime di call-off stock, introdotto per facilitare gli scambi intracomunitari, è ora riconosciuto a livello unionale e disciplinato dalla normativa italiana. Questo regime, simile al contratto estimatorio, si applica quando il cedente conosce già l'acquirente dei beni trasportati verso un altro Stato membro.

Prima delle nuove norme, questo comportava una cessione presunta nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario presunto nello Stato membro di arrivo. Ora, le operazioni di call-off stock tra due soggetti passivi, a determinate condizioni, sono considerate una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

La direttiva 2018/1910 ha introdotto l'articolo 17-bis nella direttiva IVA 2006/112/CE, definendo il call-off stock. In Italia, questa direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 192/2021, modificando le norme sugli scambi intracomunitari. Secondo l'articolo 41-bis del Decreto Legislativo 331/1993, la proprietà dei beni si trasferisce all'acquirente solo al prelievo dal magazzino, con obblighi specifici per fornitore e acquirente.

Le prove di consegna nelle spedizioni intra-europee, regolate dall'art. 45 bis del Reg. UE 282/2021, sono essenziali per dimostrare la movimentazione dei beni tra Stati membri, riducendo il rischio di frodi IVA. Questo articolo standardizza le regole

documentali e introduce la presunzione refutabile, consentendo all'amministrazione fiscale di contestare la documentazione solo con prove sufficienti. Con l'evoluzione dell'IVA, la chiarezza e la standardizzazione delle prove di consegna sono migliorate, adattandosi alle esigenze del mercato e della digitalizzazione.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "L'evoluzione dell'IVA: regime transitorio, direttiva Quick Fixes e la proposta ViDA (Vat in Digital Age)":
Importanza della Normativa IVA - Evoluzione della Normativa - Direttiva "Quick Fixes" - Introduzione del Pacchetto VIDA - Nuovo Testo Unico IVA
- **Modulo 2** "Call off stock e cessioni a catena":
La semplificazione del regime di call-off-stock - La direttiva 2018/1910 - Il DL 331/93 - La designazione del fornitore - Le cessioni intracomunitarie a catena - L' "operatore intermedio"
- **Modulo 3** "Prove di consegna":
L'articolo 45 bis del Reg. UE 282/2021 - Trasporto a cura ed onere del venditore - Trasporto a cura ed onere del committente/acquirente - Opacità delle norme - Mezzi di prova alternativi - E-CMR

Docenti: Dott.ssa Chiara Righetti - Sig. Stefano Sabato - Dott. Alessandro Cestaro
Focus Internazionale - Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

Corso riconosciuto - Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

Altre iscrizioni - I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: info@cnsd.it

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



"Il Doganalista" n°4 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, "Il Doganalista", rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

--- Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

